

Credito ai consumatori - Mancata inclusione nel TAEG – Polizza assicurativa – Presunzioni – Prova contraria – Insufficienza - accoglimento (d.lgs. n.385/1993 art. 125-bis)

FATTO

In data 30.05.2012 la parte ricorrente ha sottoscritto, contestualmente al contratto di finanziamento di 34.746,91 euro a TAN 10,01% e TAEG del 10,99%, una polizza assicurativa a garanzia del rischio di credito (c.d. polizza “CPI”). Sostenendone la natura obbligatoria, il ricorrente ritiene che il relativo costo avrebbe dovuto essere computato nel calcolo del TAEG. Chiede quindi all’ABF “il ricalcolo del saldo del finanziamento di cui all’oggetto con l’applicazione ex tunc del tasso nominale minimo dei buoni del Tesoro annuali emessi nei 12 mesi antecedenti la conclusione del contratto medesimo. Con conseguente ridefinizione del piano di ammortamento, in ragione delle maggiori somme sino ad oggi corrisposte, da imputarsi a rate future, data anche la regolarità nei pagamenti da parte” del ricorrente. L’intermediario convenuto afferma, invece, la natura facoltativa della polizza assicurativa sottoscritta dal ricorrente, il cui costo, correttamente, non è stato perciò incluso nel calcolo del TAEG. Chiede pertanto la reiezione del ricorso.

DIRITTO

Con la decisione n. 10617 del 12.9.2017 (dal contenuto identico ad altre due decisioni, nn. 10620/17 e 10621/17) il Collegio di Coordinamento, esaminando i profili giuridici sottesi alla questione nella sua globalità, ha chiarito in quali circostanze ed a quali condizioni una polizza assicurativa collegata ad un contratto di finanziamento possa essere considerata obbligatoria, enunciando il seguente principio di diritto [*omissis*] : “Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l’onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito; - che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; - che l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo. Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; - ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; - ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento”. Considerata la rilevanza delle questioni affrontate e la portata degli elementi di novità sopra delineati anche in tema di distribuzione dell’onere probatorio in capo alle parti, il Collegio di Coordinamento ha inoltre ritenuto opportuno rinviare al Collegio remittente la decisione nel merito, “anche al fine di concedere

eventualmente all'intermediario resistente un termine per fornire gli indici di prova contraria secondo i criteri indicati". Tanto ritenuto, questo Collegio ha rilevato che, sulla base della documentazione in atti, la polizza abbinata al prestito presentava tutte e tre gli "indici di obbligatorietà" richiesti dal Collegio di Coordinamento (i.e. funzione di copertura del credito, contestualità dei due contratti – di finanziamento ed assicurativo -, indennizzo parametrato al debito residuo) e che l'intermediario non aveva fornito indici di prova volti a dimostrare la natura facoltativa delle polizze contestate; nella riunione decisoria del 9.11.2017 ha pertanto concesso all'intermediario resistente la possibilità di fornire indici di prova contrari, sulla base del principio di diritto affermato dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione. L'intermediario non ha fornito riscontro alla citata richiesta documentale. Peraltro, in sede di controdeduzioni, quantunque l'intermediario avesse prodotto copia di n.3 contratti stipulati nel medesimo periodo con altri clienti, nei confronti dei quali sono state praticate simili condizioni contrattuali, senza che fosse prevista alcuna copertura assicurativa accessoria, non ha fornito però alcuna attestazione circa la sussistenza o meno del medesimo merito creditizio. Con riguardo ai contratti allegati nelle controdeduzioni, non si rinviene infatti alcuna attestazione circa la sussistenza o meno del medesimo merito creditizio. Non è possibile rilevare quindi se i contratti prodotti per la comparazione siano stati sottoscritti da soggetti aventi il medesimo merito creditizio. Alla luce dell'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento *in subiecta materia*, sono due gli elementi da considerare nella documentazione prodotta dall'intermediario al fine di ritenere ragionevolmente dimostrata la facoltatività delle polizze, vale a dire la sussistenza di "condizioni simili" in assenza della polizza assicurativa, e la circostanza per cui l'offerta sia stata rivolta ad altri soggetti recanti il medesimo merito creditizio. L'onere della prova gravante sull'intermediario a tale riguardo non risulta qui essere assolto, mancando l'attestazione relativa al medesimo merito creditizio dei clienti sottoscrittori dei contratti in assenza della polizza assicurativa; benché dall'esame dei contratti forniti in sede di controdeduzione si possano ravvisare elementi che *prima facie* indurrebbero a ritenere che i clienti qui censiti abbiano beneficiato di analoghe condizioni contrattuali, al contempo non può non rilevarsi la mancata attestazione da parte dell'intermediario della medesima valutazione di merito creditizio dei contratti prodotti, anche per mancato riscontro alla richiesta di integrazione documentale in corso di procedura. Ne risulta pertanto che, nel caso in esame, l'intermediario non ha sufficientemente dimostrato di "avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio", come richiesto dal Collegio di Coordinamento; questo Collegio pertanto ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, con il riconoscimento del diritto, in capo al ricorrente, a vedere ricalcolato a cura della resistente, l'importo degli interessi dovuti sulla scorta di quanto previsto dall'art. 125-bis TUB e, per l'effetto, alla restituzione di quanto indebitamente versato per entrambi i finanziamenti.

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento restituendo alla parte ricorrente l'ecedenza percepita (...omissis...)